



Comune di Sant'Andrea Frius

-Provincia del Sud Sardegna -

Ufficio del Sindaco

Sant'Andrea Frius, 08.05.2024

ORDINANZA

Nr. 05 DEL 2024

IL SINDACO

(in forza dei poteri dalla legge attribuitigli)

OGGETTO: Prescrizioni antincendio anno 2024 di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale nr. 11/34 del 30.04.2024.

PREMESSO che la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura;

RILEVATO che l'avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di patologie a carattere sanitario;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale nr. 11/34 del 30/04/2024 – *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2024*, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21/11/2000, nr. 353 e della Legge Regionale nr. 8 del 27 aprile 2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre il periodo in cui vige "lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo";

RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo;

CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti inedificati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree;

DATO ATTO che dal 1° Giugno al 31 Ottobre, vige il periodo di "*elevato pericolo di incendio boschivo*" (Art. 7 Allegato alla D.G.R. nr. 11/34 del 30.04.2024);

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18/08/2000 nr. 267 sul potere di ordinanza dei Sindaci;

VISTA la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000, nr. 353;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale;

VISTA la Legge Regionale nr. 8 del 27 aprile 2016;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 27/07/1934 nr.1265;

VISTA la Legge 24/11/1981 nr. 689;

VIETA

Nel periodo compreso tra il 1° Giugno e il 31 Ottobre, considerato periodo ad “elevato pericolo di incendio boschivo”:

- a) Accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- b) Utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
- c) Utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innescò di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000;
- d) Smaltire braci;
- e) Gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- f) Fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "*elevato pericolo di incendio boschivo*", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

ORDINA

1. **Entro il 1° Giugno** i proprietari ed i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a:
 - a) I proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a

partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;

- b) I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
 - c) I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
 - d) I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
 - e) I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
2. **I proprietari delle strade e pertinenze stradali**, sono tenuti a realizzare una fascia perimetrale di 200 metri dall'abitato. Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo.
 3. **I rifornitori ed i depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili e combustibili**, posti al di fuori dai centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti di apposita autorizzazione prevista dalla normativa vigente; I proprietari e gestori di cui al comma precedente, entro il 1° giugno, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato;
 4. **Entro il 15 maggio**, ai sensi delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Per i tagli effettuati in data successiva al 15 maggio, lo sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione di cui al presente articolo è contestuale ai tagli medesimi. Sono fatte salve le deroghe e le prescrizioni dei Servizi Ispettorati Ripartimentali del CFVA, formulate ai sensi dell'art. 16 delle PMPF approvate con Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente del 31 marzo 2021;

5. **Nel periodo dal 15 Maggio al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre** i proprietari ed i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti a fabbricati appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Ispettorato Forestale competente per territorio. Nella stessa autorizzazione saranno riportate ulteriori condizioni e prescrizioni specifiche.
6. **Entro il 1° Giugno** i proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, come pure delle aree adiacenti ai fabbricati, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siti all'interno delle aree urbane, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di pulizia da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, compresi quelli vetrosi, nonché ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione, al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio.

SANZIONI

La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, nr. 353, così come modificato dal D.L 08/09/2021, nr. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, nr. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge Regionale 27 aprile 2016, nr. 8, secondo quanto indicato nell' "Allegato D" (Prontuario delle sanzioni amministrative) allegato alla deliberazione di Giunta Regionale nr.11/34 del 30.04.2024.

Per quanto non annoverato nella presente Ordinanza, si rimanda alle prescrizioni e disposizioni in materia di Prevenzione Incendi prescritte con allegato alla Delibera della Giunta Regionale nr. 11/34 del 30.04.2024 allegata alla presente;

DISPONE

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sant'Andrea Frius e sul sito istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle Ordinanze Sindacali costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo

giorno di pubblicazione del presente provvedimento. In alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento.

DEMANDA

Al Servizio di Polizia Locale, alle forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale, il controllo sul rispetto della presente Ordinanza, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

IL SINDACO
Simone Melis